COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

(L. 31.12.1996, n.675 E D.Lgs. 11.05.1999, n.135)

Approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 15.06.2001

Esaminato senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 9.07.2001 con decisione prot. 849 Reg. 250

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle seguenti modalità:

- trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
- individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici comunali;
- utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali.

ART. 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per <<dato personale>>, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
- b) per <<dato sensibile>>, ogni dato idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- c) per <
banca dati>>, un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- d) per <<interessato>>, la persona física, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- e) per <<ti>e) per <<ti>ipo di dati>>, la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante di rilevante interesse pubblico;
- f) per << operazioni eseguibili>>, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
- g) per <<comunicazione>>, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per <<diffusione>>, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

ART. 3

Trattamenti previsti dal presente regolamento

- 1. Il Comune, al fine di consentire ai cittadini di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali, provvede all'inserimento dei dati relativi atti in rete civica con le opportune misure volte a tutelare, in particolare, la riserva degli interessati.
- 2. I responsabili delle singole banche dati di cui al successivo art. 4 provvedono a comunicare al totolare della struttura di cui al comma 1, art. 4 del presente regolamento, gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
- 3. I responsabili di cui al successivo comma 4, art. 4, provvedono ad individuare, verificare ed aggiornare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al titolare della struttura di cui al comma 1, art. 4 del presente regolamento.

4. Il Segretario comunale verifica la legittimità della richiesta e propone alla giunta la conseguente integrazione del presente regolamento.

ART. 4

Titolare, responsabili, incaricati

- 1. Il Comune di Montalbano Jonico è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal Sindaco che delega le relative funzioni con preferenza al Segretario comunale.
- 2. Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il titolare, attraverso la struttura di coordinamento di cui al comma 3, provvede a:
- comunicare al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
- formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
- controllare la corretta applicazione della legge, delle istituzioni e delle direttive impartite;
- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili ed incaricati.
- 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili delle aree in cui si articola l'organizzazione dell'Ente sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il titolare può designare altri responsabili, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I responsabili delle aree comunicano al titolare dell'ente i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati, eventualmente designati ai sensi del comma successivo.
- 4. I responsabili per il trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del Comune di Montalbano Jonico, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:
- a) individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare i nominativi al titolare di cui al comma 1, dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori ed alla loro collocazione organizzativa;
- b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
- c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile dei Sistemi Informativi dell'Ente;
- d) curare, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
- e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
- f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 17 del DPR 31.03.1998, n. 501;
- g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt. 22, 27 e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 3 del DLGS. 135/99;
- h) inviare al garante, attraverso i responsabili delle aree di cui al comma 3, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;

- i) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Segretario comunale;
- j) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli art. 2, 3 e 4 del D. LGS. n. 135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento tramite il titolare della struttura.
- 5. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario a responsabile, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, del "trattamento dei dati" delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il responsabile competente per materia il dovere di eventuale attivazione e vigilanza
- 6. La struttura responsabile dei sistemi informativi, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.
- 7. Ai fini della definizione delle direttive di cui al comma 4, lettera b), la struttura responsabile dei sistemi informativi o chi per essa provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art. 15 della legge n. 677/96 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, al fine di:
- ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
- evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
- prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
- 8. Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile.

ART. 5

Utilizzo interno dei dati

- 1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
- 2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

ART: 6

Verifiche e controlli

1. I responsabili di cui al comma 4, art. 4 provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.